

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



Venezia, 17.04.2014

Prot. 2038

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 132 del 2003 ;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
Visto l'art. 8 del C.C.N.I.-AFAM del 12 luglio 2011;
Visti i criteri generali stabiliti dalla contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali del 06/03/2014;
Sentito il parere del Consiglio Accademico del 12/03/2014;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2014

DECRETA

l'adozione da parte dell'Accademia di Belle Arti di Venezia del
regolamento delle **attività in conto terzi**

Art. 1 Oggetto e Definizione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell'Accademia, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esso opera, coerentemente con le metodologie e i contenuti didattici, la produzione artistica e le professionalità presenti in Accademia.

Art. 2 Qualificazione delle attività

La qualificazione di una determinata attività come "prestazione svolta per conto di terzi" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, il carattere sinallagmatico del contratto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di attività

A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'Art. 1 si distinguono in:

ricerca e sviluppo: attività, anche di natura complessa, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Accademia, le cui finalità preminenti siano a carattere innovativo in campo artistico a livello teorico e/o pratico;

didattica non istituzionale: attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di esposizioni e mostre, percorsi formativi, workshop, seminari, conferenze effettuati su richiesta e/o in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati che non siano specificamente previsti dagli ordinamenti didattici;

consulenza: attività di consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi;

progettazione: attività di progettazione di qualsiasi tipo nell'ambito delle finalità statutarie dell'Accademia di Belle Arti di Venezia; tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali al committente secondo le competenze, i contenuti didattici, la produzione artistica e le professionalità presenti in Accademia;

attività strumentale: prestazioni consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e risorse dell'Accademia;

servizio: ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio servizi informatici, bibliotecari, linguistici, audiovisivi, amministrativi, di comunicazione, organizzazione di eventi e di attività di produzione artistica.

L'approvazione dell'ambito della didattica e della programmazione culturale dei vari progetti è di competenza del Consiglio Accademico.

Art. 4 Soggetti che possono svolgere attività in conto terzi

Possono svolgere attività in conto terzi, compatibilmente con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell'Accademia, in base alla propria disponibilità, purché siano in possesso dei requisiti tecnico – professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.

Art. 5 Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni rese dal personale docente e tecnico amministrativo dovranno essere svolte all'interno del normale orario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell'orario di lavoro con il ricorso ad ore straordinarie.

Art. 6 Determinazione del corrispettivo

Fermo restando che il corrispettivo dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione, come criterio generale il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell'attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente.

In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle parti.

Nella determinazione del finanziamento da richiedere, quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento, deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi quali (a titolo indicativo):

- Compensi al personale che partecipa alla progettazione, all'organizzazione e alla effettuazione e alla documentazione della prestazione commissionata;
- Spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;
- Spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche, strumenti e materiali didattici;
- Costi per l'acquisto di materiali di consumo e servizi;

- Esigenza di favorire ed incrementare lo sviluppo delle attività formative, di ricerca e di produzione artistica e scientifica dell'Accademia nel concomitante interesse dell'Istituzione;
- Spese di viaggio e missione del personale impegnato nelle attività;
- Spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o leasing di locali, attrezzature e servizi esterni all'Accademia;
- Spese per uso locali (spese energetiche, pulizie, sorveglianza, sicurezza, canoni di locazione).

Art. 7 Compensi del personale partecipante

Il personale coinvolto nei progetti ha diritto al compenso nel caso in cui dette attività siano svolte all'interno del normale orario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell'orario di lavoro con il ricorso ad ore straordinarie.

Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente regolamento si dovrà tener conto della qualifica e delle conoscenze professionali del personale, dell'impegno dedicato, del livello di responsabilità.

Le attività previste dal presente atto sono così remunerate:

Personale Docente e EP2: importo orario di € 50,00 fino ad un importo annuo massimo di € 9.000,00;

Personale EP1: importo orario € 43,00 fino ad un importo annuo massimo di € 7.500,00;

Personale Area 2: importo orario € 34,00 fino ad un importo annuo massimo di € 6.000,00;

Personale Area 1: importo orario € 25,00 fino ad un importo annuo massimo di € 4.500,00.

I compensi del personale coinvolto nelle attività in conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.

La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri previsti a carico dell'Accademia.

La contrattazione decentrata approva l'ammissibilità dei compensi del personale docente e T.A. coinvolto nel progetto.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

Art. 9 Norme finali e transitorie

La materia di cui al presente regolamento rientra nelle verifiche previste dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Collegio dei Revisori dei Conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale dell'Accademia.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e viene emanato con Decreto del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell'attività in conto terzi si applica la normativa vigente.



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA
Dorsoduro, 423
30123 Venezia

Il Presidente
Luigino Rossi